



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - Presa d'atto del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) 2024-2025 del Comune di Bricherasio predisposto dal Consorzio Acea Pinerolese e validato con determinazione dell'Assemblea Consortile n. 1 del 26/04/2024.

L'anno duemilaventiquattro addì trenta del mese di aprile alle ore 19:30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente		Presente
1. BALLARI Simone - Sindaco	Sì	8. MORINA Dario - Consigliere	Sì
2. MERLO Ilario - Vice Sindaco	Sì	9. MORERO Vanessa - Consigliere	Sì
3. FALCO Fabrizio - Assessore	No	10. FALCO Mauro - Consigliere	Sì
4. LISTINO Federica - Assessore	Sì	11. VERGNANO Alessandro - Consigliere	Sì
5. BIANCIOTTO Davide - Consigliere	Sì	12. GRANATA Antonio - Consigliere	Sì
6. MANZI Carmen - Consigliere	Sì	13. CHIAPPERO Daniela - Consigliere	Sì
7. TROMBOTTO Adriana - Assessore	Sì		
		Totale Presenti:	12
		Totale Assenti:	1

Assume la presidenza il Sindaco Sig. BALLARI Simone

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. FERRARA dott.ssa Alessandra

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il sindaco espone i tratti del presente punto all'ordine del giorno chiarendo che la situazione è abbastanza anomala soprattutto per quanto riguarda le tempistiche: oggi in commissione è stato confermato il rinvio al 30 giugno del PEF e delle tariffe.

Fa un piccolo excursus di tutti gli adempimenti effettuati nelle relative tempistiche dai vari soggetti interessati all'approvazione del presente piano. Il pef del gestore acea Pinerolese ammontava a circa 33mln di euro, come anche quello relativo al 2025; dopo di che è stata fatta un'attività disponibile nella relazione allegata che ha portato a una riduzione del costo indicato anche attraverso un ragionamento di non andare a imputare i costi dell'impiantone del polo ecologico, -che lavora solo per il 10% per i rifiuti del bacino e per il resto sui rifiuti che arrivano da fuori – sui cittadini; un altro elemento è dato dal costo della discarica, i cui costi CRD del pef; anche qui il consorzio ha chiesto che fossero riparametrati sulla base delle quantità dei rifiuti conferiti in discarica dal 2001 al 2020, quando è stata chiusa, perché si sa che la discarica ha dei costi di mantenimento anche se chiusa - che sono imputati interamente al PEF del bacino anche se i rifiuti stoccati non provengono totalmente dal bacino e questo ha consentito di ridurre ulteriormente il PEF.

Infine, -questo è scritto per bene nella relazione-, vi è stata una stima dei rifiuti indifferenziati, per il fatto che molti comuni si uniscono al sistema e con questo sistema l'indifferenziato dovrebbe scendere e anche i costi relativi, e così il valore del PEF viene individuato in 21milioni circa sul 2024 e stessa cifra nel 2025. Ricorda che il pef che si approva è un aggiornamento sul secondo biennio 2024/2025 del quadriennio, quindi con questo documento si va a prendere atto del piano relativo a BRICHERASIO negli importi indicati in delibera. Rispetto al pef pluriennale, per il comune di Bricherasio cambia poco, solo circa 5000 euro, mentre sul 2025 il pluriennale è più alto rispetto al 2025.

Si dilunga spiegando le cifre e le ragioni di tali dati numerici; a parità di costi sul 2022, i dati vengono aggiornati con un aumento del 12%, ma per Bricherasio questa voce è sensibilmente ridotta perché il comune è passato al nuovo metodo e la voce CTS – prevista inizialmente in circa a 138mila euro, ora si attesta a circa 68mila, risparmio derivante dal calo della indifferenziata. (una riduzione di circa il 10%, ma il risparmio non si vede perché le voci sono aggiornate con l'aumento Istat del 12%. Nei comuni come Bricherasio i costi si bilanciano, mentre i comuni che non hanno avuto il passaggio in questi anni hanno subito un aumento enorme, ma questo non si traduce automaticamente e necessariamente in un aumento dei costi ai cittadini perché vige il limite alla crescita, fissato dalla delibera ARERA che per il 2024 non può superare il 9%; molti comuni capita che non riescano a ripianare questo aumento, a cui si somma la compagine amministrativa, tra cui i costi del personale, degli operai, del gestionale e della bollettazione quindi molti comuni con la parte tariffaria non riescono a coprire non solo i costi dell'ACEA ma anche i propri.

Il cons. VERGNANO chiede un chiarimento: nella previsione vi è stata una riduzione dei costi ragionato sulla riduzione dell'indifferenziato anche se compensato da altri aumenti; chiede, nei precedenti consigli si era detto che alla riduzione della indifferenziata corrispondeva una riduzione di costi ai cittadini; la domanda è se è stato preso in considerazione e se sia ragionevole pensare che ci sarà un altro aumento; Il sindaco replica che è una considerazione che è stata fatta a suo tempo, per tutti i comuni che hanno fatto il passaggio; che l'aumento drastico della percentuale di raccolta differenziata dovuto a una diminuzione drastica delle tonnellate di indifferenziati e a un aumento delle tonnellate di differenziata, la percentuale schizza e quindi ci si chiede dove sia finito l'indifferenziato, è evidente che è finito nel comune vicino e quindi a mano a mano che i comuni si uniformano, si vedrà quale è il dato complessivo (gli ultimi comuni che arriveranno sono Luserna e Torre Pellice); questa riduzione se la si aspettava perché nel 2021 (data di prima approvazione del PEF) le tonnellate stimate erano relative agli anni 2020 e anche i costi relativi; quest'anno (perché non poteva scendere prima) questa voce doveva scendere ed è scesa nonostante l'aumento istat del 3%; non ci fosse stato l'aumento dell'istat il pef sarebbe sceso del 10% e quindi i cittadini l'avrebbero vista la riduzione; tutte le altre voci sono tutte in aumento. Ci sono comunque altri costi dell'acea che sono stati caricati; rientrano anche quelli dell'acqua.

Il cons. VRGNANO chiede delucidazioni sull'atto che si sta andando a votare in particolare il punto 3 in cui si dà atto della conformità del PEF alla legge, chiede se sia di competenza consiliare o degli

uffici: il sindaco replica che è una delibera standard ma l'approvazione definitiva spetta ad ARERA, questa voce che si deve dare atto che si rispetta la legge ed è lo stesso principio di cui alla deliberazione dell'anno scorso.

La cons CHIAPPERO lamenta la mancata presentazione dei pareri nell'area riservata. Poi lamenta che nell'allegato che reca VALUTAZIONE Y1 e Y2 è scritto non soddisfacente.

Il sindaco replica che si tratta della quantificazione dei c.d. "fattori di sharing", che sono dei dati di elementi di condivisione, che sono percentuali dei proventi Conai che vengono divisi tra il gestore e l'ente (comune), quindi i proventi conai sono spartiti, se c'è stata una buona gestione dei rifiuti, i proventi vanno al gestore; si tratta di un calcolo macchinoso. La valutazione non è sulla percentuale di differenziata ma sul valore legato ai 4 quadranti della gestione di qualità, Bricherasio è nel primo –quello più scarso e nel passaggio al secondo ci sono attività ulteriori che sono tipo l'attivazione dello sportello ecc.; La cons. CHIAPPERO commenta che se lo definiscono "non soddisfacente", evidentemente la valutazione c'è.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- L'art.1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
- L'art.1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- L'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- Il comma 702 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 02/07/2020 e aggiornato con deliberazione n. 58 del 30/11/2021;

RICHIAMATO l'art.1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n.205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

RICHIAMATI gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31.10.2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021;
- n. 444 del 31.10.2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03.03.2020 contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27.03.2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

- n. 158/2020/R/RIF del 05.05.2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dell'attività per emergenza COVID-19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23.06.2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020/2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24.11.2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)";
- n. 2/DRIF/2021 del 04.11.2021 "Approvazione degli schemi tipo dei atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 15/22/R/RIF del 18.01.2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- n. 387/2023/R/RIF del 03.08.2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";
- n. 389/2023/R/RIF del 03.08.2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF;

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 quinquies del D.L. 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

CONSIDERATO che il Comune di Bricherasio ha approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 con deliberazione consiliare n. 45 in data 21/12/2023;

RAMMENTATO che il Consorzio Acea Pinerolese, è stato costituito ai sensi della Legge Regionale n. 24/2002, per conto dei 47 Comuni Consorziati tra cui il Comune di Bricherasio al fine di assicurare l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, nonché la rimozione dei rifiuti, esercitando, inoltre, i poteri di vigilanza nei confronti del soggetto gestore ACEA Pinerolese Industriale;

VERIFICATO che il Consorzio ACEA Pinerolese si trova a rivestire il ruolo di Ente territorialmente competente in quanto ai sensi della LR 24/2002, è delegato dai Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all'organizzazione dei servizi Economico-Finanziario;

DATO ATTO che la competenza all'elaborazione del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) spetta all'Ente Territorialmente competente, che nel caso del Comune di Bricherasio risulta essere il Consorzio ACEA Pinerolese;

RILEVATO in ottemperanza all'art. 7 della deliberazione Arera n. 363/2021/R/Rif del 03.08.2021, l'Ente Territorialmente competente trasmette all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022, la predisposizione del PEF e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione;

DATO ATTO che l'art. 8 deliberazione Arera n. 363/2021/R/Rif del 03.08.2021, aveva previsto la revisione obbligatoria del Piano Finanziario TARI con riferimento alle annualità 2024 e 2025;

VISTA la deliberazione Arera n. 389/2023/R/Rif del 03.08.2023 con la quale vengono stabilite le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per aggiornamento biennale dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale deve prendere atto della validazione del Piano Economico Finanziario 2024/2025 del Comune di Bricherasio effettuato dal Consorzio Acea Pinerolese con deliberazione dell'Assemblea Consortile n.1 in data 26/04/2024;

VISTO il PEF 2024-2025 allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante costituito da una tabella riepilogativa dei costi e della relativa relazione di accompagnamento, secondo il metodo ARERA;

RILEVATO che viene rispettato il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 dell'Allegato "A", alla deliberazione ARERA 363/2021 e s.m.i.;

RICORDATO che l'art. 38, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. prevede che *"...I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili..."*;

DATO ATTO che il Consiglio di Stato ha da tempo chiarito che *"...i limiti alla potestà deliberativa del consiglio comunale durante la campagna elettorale per il rinnovo dei componenti del predetto organo stabiliti dall'art. 38, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, trovano la loro ragion d'essere nell'esigenza di prevenire ogni interferenza dell'organo in carica con il libero svolgimento della competizione elettorale. La scelta degli elettori potrebbe, invero, restare condizionata da scelte di particolare rilievo politico nell'imminenza delle votazioni che, in alcuni casi, potrebbero per di più provenire da soggetti che a loro volta rivestano la qualità di candidati al rinnovo dell'organo..."* (Consiglio di Stato, Sez. I, 15 ottobre 2003, n. 2955);

CONSIDERATO che la mancata deliberazione nel termine di cui all'art. 38, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. non è dipesa dalla volontà del Consiglio Comunale del

Comune di Bricherasio ma è condizione identica per quasi tutti i Comuni facenti parte del Consorzio ACEA Pinerolese;

DATO ATTO che il P.E.F. verrà inviato dall'Ente Territoriale competente (Consorzio Acea Pinerolese) ad ARERA per l'approvazione definitiva;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine alla responsabilità contabile ai sensi dell'art. 3 lett. b comma 1 e 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

TERMINATA l'esposizione, il Sindaco richiede eventuali dichiarazioni di voto sulla proposta sindacale di approvare il presente punto posto all'o.d.g.;

Sulla proposta sindacale di approvare il presente punto all'o.d.g. con votazione palese la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti: n. 12

Votanti: n. 8

Astenuti: n. 4 CHIAPPERO D., FALCO M., VERGNANO A., GRANATA A.

Voti favorevoli: n. 8

Voti contrari: n. /

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) DI PRENDERE ATTO del Piano Economico Finanziario TARI 2024/2025 elaborato ai sensi del Metodo MTR-2 di cui alle deliberazioni ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 e n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 per un importo complessivo per l'anno 2024 di € 666.207,00 e per l'anno 2025 di € 665.644,00;
- 3) DI DARE ATTO che il valore del PEF 2024-2025 rispetta, per entrambi gli anni, il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell'art. 4 dell'allegato A) alla deliberazione ARERA 363/2021 e s.m.i.;
- 4) DI DARE ATTO che il PEF 2024-2025 è stato elaborato secondo il modello ARERA ed è costituito da:
 - Deliberazione Assemblea Consortile n.1 del 26.04.2024 ad oggetto "*Piano Economico Finanziario (PEF) – Aggiornamento Biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il Servizio di igiene urbana predisposto dal Consorzio ACEA Pinerolese. Validazione e determinazioni in merito*";
 - Relazione di accompagnamento al PEF 2024-2025 MTR-2 ARERA predisposta dal soggetto gestore;
 - Relazione di accompagnamento al PEF 2024-2025 MTR-2 ARERA predisposta dal Consorzio ACEA Pinerolese quale Ente Territoriale competente (art.4 Deliberazione ARERA 363/2021);
- 5) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Consorzio ACEA Pinerolese al fine della trasmissione sul portale dedicato previsto da ARERA;

Indi per accertata urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano, la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti: n. 12

Voti favorevoli: n. UNANIMI

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000 stante l'urgenza di consentire al Consorzio ACEA Pinerolese di completare l'inserimento e la trasmissione della documentazione all'Autorità ARERA nei termini stabili.

Letto, confermato e sottoscritto in originale digitale

IL SINDACO
Firmato digitalmente

BALLARI Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
FERRARA dott.ssa Alessandra
